

Statuto dell'Associazione SPECIALSUN - Medici in Formazione di Napoli -



ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione: "SPECIALSUN" accompagnata o meno dalla denominazione per esteso "SPECIALSUN – Medici in Formazione di Napoli". L'associazione è contraddistinta dal logo registrato.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale provvisoria a Napoli, in via Manzoni, n. 216. La sede può essere cambiata con semplice deliberazione del consiglio direttivo.

ART. 3 – FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale. Respinge in modo assoluto qualunque discriminazione per motivi di religione, opinione politica, sesso, razza, condizioni personali e sociali. Essa si propone di:

- a. tutelare e promuovere la corretta formazione dei medici chirurghi in formazione nel rispetto delle indicazioni dell'Unione Europea;
- b. tutelare i diritti lavorativi e professionali dei medici chirurghi in formazione svolgendo funzioni di riferimento e, all'occorrenza, di controparte alle Università, alla Regione, ai Ministeri della Salute e dell'Università, nonché a tutti gli altri Organi competenti preposti;
- c. promuovere l'aggiornamento periodico della categoria attraverso l'istituzione di iniziative culturali, seminari, corsi di perfezionamento, incontri, congressi a carattere scientifico e la collaborazione con Enti o Istituzioni Scientifiche pubbliche o private, italiane od estere. Tali fini potranno essere perseguiti con gli strumenti ritenuti opportuni nell'ambito delle vigenti leggi;
- d. tutelare il volontariato in tutte le sue forme, e promuovere iniziative dedicate alle categorie deboli e disagiate, in particolare dal punto di vista socio-sanitario;
- e. promuovere l'incontro, la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti scientifico-culturali con Associazioni per ammalati, Istituti e Società Scientifiche, Associazioni di medici e con Enti o Associazioni impegnati nella tutela della professione medica e della Salute dei cittadini;
- f. promuovere programmi ed iniziative culturali e ludiche volte a rinsaldare lo spirito corporativo.

ART. 4 – ORGANI

L'Associazione è composta dai seguenti organi, le cui funzioni sono stabilite negli articoli successivi: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d. dalle entrate dell'associazione, costituite:
 - i. dalle quote annuali dei soci ordinari, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - ii. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - iii. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi dell'associazione potranno essere utilizzati solo per realizzare gli scopi statutari e come rimborsi spese, supportati da ricevuta, per trasferte strettamente legate all'attività associativa da parte dei membri del Consiglio Direttivo o dei Soci Ordinari. Non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione. In caso di scioglimento i fondi residui andranno ad altre associazioni con fini analoghi o comunque di pubblica utilità.

ART. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo

ART. 7 – SOCI

Sono soci i medici chirurghi che sottoscrivono lo statuto, autorizzano il trattamento e la pubblicazione dei loro dati e la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. Essi si distinguono in Ordinari, Aderenti e Costituenti :

- a. Vengono denominati Soci Ordinari tutti i medici chirurghi che stiano svolgendo un corso di formazione specialistica o un dottorato di ricerca in Campania. Essi sono tenuti a versare una quota associativa all'atto dell'iscrizione da rinnovare annualmente, hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci e godono delle convenzioni e delle agevolazioni proposte dall'Associazione.
- b. Vengono denominati Soci Aderenti tutti i laureati in Medicina e Chirurgia che non posseggono i requisiti di cui all'art.6a. e che per affinità culturale o ideologica vogliono partecipare alle iniziative dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale contributiva, partecipano all'assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.
- c. I Soci Costituenti sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; essi fanno parte integrante del Consiglio Direttivo fino al termine del proprio corso di formazione. Essi sono tenuti a versare una quota associativa all'atto dell'iscrizione da rinnovare annualmente, hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci e godono delle convenzioni e delle agevolazioni proposte dall'Associazione.

La qualità di socio viene persa o per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 7 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà la decisione o per morosità o per decisione a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, con ratifica alla successiva Assemblea dei soci, qualora vengano ravvisati atti lesivi per l'Associazione in base al presente statuto.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari ed aderenti. È presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è valida se sono presenti, oltre alla maggioranza del Consiglio Direttivo, almeno cinque soci ordinari.

- a. L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in unica adunanza, mediante comunicazione attraverso posta elettronica, posta ordinaria o mediante eventuale altro organo di informazione dell'Associazione con almeno 7 giorni di preavviso. Può essere convocata un'assemblea straordinaria, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea avvengono attraverso la maggioranza assoluta dei presenti (50% più 1 degli aventi diritto al voto).
- b. Il diritto di voto viene esercitato soltanto dai Soci Ordinari e Costituenti. Ad ogni socio spetta un solo voto. Ogni socio può presentare una sola delega, stilata in carta semplice.
- c. L'assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, approva i bilanci consuntivo e preventivo, verifica la corretta applicazione del regolamento dello Statuto ed elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo.
- d. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. All'assemblea viene presentata la relazione finanziaria per l'approvazione.
- e. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale che verrà controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed esecutivo dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- a. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre membri tutte le volte che venga ritenuto opportuno. È composto da un numero dispari di soci Costituenti ed ordinari, questi stabilito dal Consiglio direttivo uscente per ogni mandato. È composto dal Presidente, uno o due Vice-presidenti, Segretario, Tesoriere, Soci consiglieri. Essi sono eletti con maggioranza semplice, annualmente, dall'Assemblea tra i Soci Ordinari. Al Consiglio Direttivo ha facoltà di partecipare il Collegio dei Probiviri con funzioni di consiglio amichevole e imparziale.
- b. La durata del mandato di ogni singola carica è di un anno, rinnovabile.
- c. Ogni Socio Ordinario può presentare la propria candidatura all'Assemblea.
- d. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
- e. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal vice-presidente, o dal più anziano dei due vice-presidenti, se presenti in numero maggiore ad uno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto un verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

- f. Il Consiglio direttivo può variare il numero dei membri dello stesso e nominare deleghe in funzione delle attività svolte durante l'anno.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; egli può compiere gli atti non espressamente riservati per competenza all'Assemblea dei soci ed a lui delegati dal Consiglio.

ART. 11 – INCARICHI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. Il segretario dispone tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione: ha cura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, archivia e conserva la documentazione dell'Associazione. Gestisce l'elenco dei soci ordinari e la corrispondenza tra il Consiglio Direttivo e i soci stessi.
- b. Il tesoriere custodisce i fondi sociali. Essi sono utilizzati solo per gli scopi previsti dallo statuto. Inoltre registra le entrate e le uscite. Presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo. Gestisce l'eventuale conto corrente depositando la propria firma congiunta a quella del Presidente.
- c. Il Consiglio si riserva di nominare deleghe ed incarichi aggiuntivi in relazione alle esigenze e alle attività dell'Associazione.

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri partecipa alle attività del Consiglio direttivo e delibera, in maniera insindacabile, ogni qualvolta sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto. Esso risulta composto dai Soci Fondatori che abbiano completato il corso di studi e dai Consiglieri che hanno rivestito la carica di presidente una volta terminato il loro mandato.

ART. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente statuto possono essere modificate dall'assemblea dei soci, in seduta ordinaria o straordinaria, con la maggioranza (3/4) dei presenti. Il Consiglio Direttivo può apportare modifiche allo statuto a maggioranza (metà più uno) dei presenti, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea a maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci aventi diritto al voto.

ART. 14 – DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata, ovvero fino all'intervento di cause di scioglimento, volontario o legale. L'organo designato allo scioglimento dell'associazione è l'Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento i beni e il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità benefiche.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo e successivamente, se necessario, al Collegio dei Probiviri.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente sugli enti non commerciali di tipo associativo ed al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE

- a. L'Assemblea Costituente si è svolta in data odierna, ha approvato la costituzione dell'Associazione e il presente statuto ed ha nominato il primo Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori e con le cariche precisate nell'Atto Costitutivo. Nella prima Assemblea dei Soci dell'anno 2009, da programmare fra Gennaio e Marzo, verranno eletti secondo le modalità soprariportate i nuovi componenti del Consiglio Direttivo che avranno mandato annuale.
- b. La quota associativa per il 2008 è stata fissata in € 10,00 (dieci/00).
- c. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/08.